



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO

UFFICIO DEL PERSONALE DIDATTICA E RICERCA

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

LA RETTRICE

D.R. 392/2025 del 10.02.2025

Prot. 17073 del 10.02.2025

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 e, in particolare, l'art. 14;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023;
- in particolare l'art. 16 del predetto Regolamento che disciplina la Valutazione dei RTT ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ex articolo 24 comma 5 e 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e l'art. 19 che disciplina le Disposizioni transitorie e finali;
- il D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658 con il quale sono stati fissati i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, e in particolare l'art. 1 comma 2 ai sensi del quale *"Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del presente decreto."*
- la delibera del Senato Accademico n. 1/2025 del 21.01.2025, con la quale è stata approvata l'integrazione al Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2025 del 28.01.2025 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei



professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;

ATTESA:

la necessità, determinata dall'entrata in vigore il 29 ottobre 2024, del decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, di applicare i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva al 29 ottobre 2024;

RITENUTO:

pertanto, di dover procedere, conformemente a quanto disposto dal predetto decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, alla riforma dell'attuale disciplina della Valutazione dei RTT ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ex articolo 24 comma 5 e 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

DECRETA

l'emanazione dell'integrazione del Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma agli artt. 16 e 19.

La presente integrazione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore la presente integrazione del Regolamento sostituisce il solo art. 16 ed integra l'art. 19 del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023.

L'integrazione si applica ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva al 29 ottobre 2024.

Restano disciplinate dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dal Regolamento vigente al momento della stipula dei relativi contratti:

- a) le procedure di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, dei titolari dei contratti stipulati ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010;
- b) le procedure di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, dei titolari dei contratti stipulati ai sensi del vigente articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 in data anteriore al 29 ottobre 2024.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UNICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA, DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E DEI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA EX D.R. 770/2023 DEL 30.03.2023.

Emanata con D.R. n. 392/2025 del 10.02.2025

Articolo 16 - Valutazione dei RTT ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ex articolo 24 comma 5 e 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto per RTT, l'Università valuta, su istanza dell'interessato/a, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010.

2. La valutazione di cui al precedente comma 1, ha ad oggetto:

- a) l'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte dal Ricercatore nell'ambito del contratto per RTT, regolarmente rendicontate;
- b) l'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte dal Ricercatore nei periodi di servizio prestati in qualità di titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, regolarmente rendicontate, o di assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della Legge n. 240/2010 che, secondo quanto disposto dai successivi commi 26 e 27 del presente articolo, fino al 31 dicembre 2026 siano stati eventualmente riconosciuti, su istanza dell'interessato/a, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di Professore associato.

3. Nel caso in cui il Ricercatore sia stato destinatario di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, la valutazione di cui al precedente comma 1 deve tenere altresì conto dell'esito della prima valutazione prevista per lo stesso programma, quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

4. La procedura di valutazione è attivata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del reclutamento del personale docente assegnate al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e nel rispetto dei limiti massimi di spesa per il personale e per l'indebitamento previsti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e ss.mm.ii. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore Programmazione delle risorse comunica ai Dipartimenti interessati i nominativi dei titolari dei contratti per RTT che matureranno nell'anno solare successivo il periodo di servizio utile ai fini dell'eventuale presentazione dell'istanza di valutazione.



5. Il/La Ricercatore/trice, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, che intenda essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto e, di norma, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza dello stesso, è tenuto a presentare al Magnifico Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza, mediante posta elettronica certificata, apposita domanda corredata da:

- a) una relazione sull'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel periodo oggetto di valutazione, di cui al precedente comma 2, regolarmente rendicontate;
- b) i lavori scientifici più significativi che il/La Ricercatore/trice intende sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, nel numero massimo di 12, pubblicati nel periodo oggetto di valutazione, di cui al precedente comma 2.

6. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del/della Ricercatore/trice, verificati il possesso da parte del titolare del contratto per RTT dei requisiti di cui al precedente comma 1 e la disponibilità, nella Programmazione del Dipartimento approvata dal Consiglio di Amministrazione, delle risorse necessarie alla chiamata del/della Ricercatore/trice nel ruolo di Professore di seconda fascia, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia:

- a) dispone l'attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata del Ricercatore nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera e) e 24, commi 5 e 5-bis, della Legge n. 240/2010;
- b) designa, nel rispetto del principio dell'equilibrata composizione di genere, i componenti effettivi e supplenti della Commissione di valutazione.

7. Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

8. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento, relative alle Commissioni giudicatrici delle procedure valutative di chiamata dei professori di seconda fascia, di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010. Non possono far parte della Commissione di valutazione, oltre a coloro che si trovino in una delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal precedente articolo 8, comma 6, i docenti che siano stati componenti effettivi della Commissione giudicatrice della procedura selettiva all'esito della quale il titolare del contratto per RTT è stato reclutato in qualità di ricercatore universitario a tempo determinato.

9. Il/La Ricercatore/trice può presentare al Rettore istanza di riconsiliazione dei Commissari entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione di valutazione.

10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati nel Verbale della seduta d'insediamento della Commissione.



11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

12. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto).

13. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento, relative alle Commissioni giudicatrici delle procedure valutative di chiamata dei professori di seconda fascia, di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.

14. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui fino a 20 punti per l'attività didattica e servizio agli studenti ai quali aggiungere eventualmente fino a 5 punti per attività svolta fuori sede, 50 punti per l'attività di ricerca scientifica e valorizzazione delle conoscenze e 25 punti per la prova didattica

15. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base degli standard qualitativi indicati nel successivo comma 17:

- a) predetermina i criteri di massima per:
 - la valutazione dell'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, nonché della produzione scientifica del/della Ricercatore/trice;
 - la valutazione della prova didattica;
- b) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione e alla prova didattica nel limite massimo di:
 - 20 punti per l'attività didattica e di servizio agli studenti, ai quali aggiungere eventualmente fino a 5 punti per attività svolta fuori sede;
 - 50 punti per l'attività di ricerca e la produzione scientifica e la valorizzazione delle conoscenze;
 - 25 punti per la prova didattica.

16. La Commissione comunica i criteri e i punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.



17. La Commissione procede quindi a valutare l'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, nonché la produzione scientifica del/della Ricercatore/trice in base ai seguenti criteri:

1. Attività didattica e di servizio agli studenti

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

2. Attività di ricerca scientifica

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di Principal investigator o di collaboratore del Principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;



- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

3. Produzione scientifica

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
- d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

4. Attività di valorizzazione delle conoscenze

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

18. La Commissione invita quindi il/la Ricercatore/trice ad effettuare la prova didattica nell'ambito del GSD di riferimento. La prova consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del SSD di afferenza del/della ricercatore/trice scelto dal/dalla candidato/a tra 3 argomenti stabiliti dalla Commissione di valutazione e comunicati al medesimo almeno 24 ore prima della data di svolgimento della prova. La Commissione comunica al candidato la data di svolgimento della prova, i contenuti e le relative modalità di svolgimento della medesima con almeno 7 giorni di



anticipo. La prova si può svolgere anche in modalità telematica, garantendone in ogni caso la pubblicità.

19. A seguito della prova didattica, la Commissione redige una relazione, contenente un motivato giudizio collegiale e il punteggio attribuito all'attività didattica e di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, alla prova didattica, nonché alla produzione scientifica del/della Ricercatore/trice nel periodo oggetto di valutazione di cui al precedente comma 2;

20. La valutazione complessiva si intende positiva se il/la ricercatore/trice avrà conseguito una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.

21. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale.

22. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio del Dipartimento interessato, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, formula la proposta di chiamata del/della Ricercatore/trice nel ruolo di Professore associato entro i successivi 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-31 agosto).

23. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata all'Area servizi alle Strutture di Ateneo per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

24. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione il/la Ricercatore/trice è nominato professore di seconda fascia con Decreto Rettorale. La presa di servizio avrà luogo nel rispetto del calendario fissato dal Consiglio di Amministrazione e del vincolo del reclutamento esterno di cui all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data di scadenza del contratto per RTT. A decorrere dalla data della presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia è riconosciuto all'interessato/a il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

25. In caso di esito negativo della valutazione il/la Ricercatore/trice ha diritto a presentare una nuova istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza, salvo che la valutazione abbia avuto luogo nel sesto anno del contratto.

26. In base a quanto disposto dall'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 e ss.mm.ii., fino al 31 dicembre 2026, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di Professore di seconda fascia, ai titolari di contratti per RTT potrà essere riconosciuto, nei limiti previsti dai commi 1 e 4, a richiesta:

- a) un periodo di servizio pari a tre anni, nel caso in cui i Ricercatori siano stati titolari per almeno tre anni, di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010;
- b) un periodo di servizio pari a due anni, nel caso in cui Ricercatori siano stati titolari per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della Legge n. 240/2010.



27. In caso di riconoscimento del periodo di servizio di cui al precedente comma, lett. a), la valutazione di cui al precedente comma 1 non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio nel ruolo di ricercatore a tempo determinato in tenure track.

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore del Regolamento

1-bis La presente integrazione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore la presente integrazione del Regolamento sostituisce il solo art. 16 ed integra l'art. 19 del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023.

4. Restano disciplinate dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dal Regolamento vigente al momento della stipula dei relativi contratti:

- c) le procedure di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, dei titolari dei contratti stipulati ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010;
- d) le procedure di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia, dei titolari dei contratti stipulati ai sensi del vigente articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 in data anteriore al 29 ottobre 2024.